



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI"

I.I.S.S."E.DI SAVOIA-P.CALAMANDREI"-BARI
Prot. 0001036 del 07/02/2022
I-1 (Uscita)

AL PERSONALE INTERESSATO
SEDI

OGGETTO: Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, aggiornato con le modifiche apportate dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 e dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145.

Il sottoscritto Prof. Carlo DE NITTI, in qualità di Dirigente Scolastico e di datore di lavoro ai sensi della normativa sulla sicurezza, con la presente

INFORMA

le dipendenti interessate intorno a quanto è previsto dalla normativa riguardante il puerperio e la gravidanza nel decreto in oggetto.

La normativa vigente vieta di adibire le donne in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto a lavorazioni in cui si fa uso di agenti biologici pericolosi e nocivi per la madre e il bambino (D.Lgs. 151/01 e s.m.i.).

La nuova Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione dell'Unione Europea del 3 giugno 2020, che "modifica l'allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione", inserisce il virus SARS-CoV-2 nel gruppo 3.

Alla luce di quanto esposto e considerato che, in ambito scolastico, pur applicando tutte le possibili misure di prevenzione e protezione ai fini del contenimento della diffusione del contagio da SARS-CoV2, permane comunque il rischio potenziale e "residuo" di contagio, le informazioni certe riguardo la possibilità di trasmissione del virus SARS-CoV2 dalla madre al feto o attraverso il latte materno sono ancora scarse e necessitano di ulteriori studi, per tutto il periodo di emergenza sanitaria da COVID-19, per i seguenti gruppi omogenei di lavoratori.

"PERSONALE DOCENTE e TECNICO, COLLABORATORE SCOLASTICO"

Si ritiene che l'attività lavorativa non possa ritenersi compatibile con lo stato di gravidanza ed allattamento perché in caso di infezione da SARS-CoV2 l'effetto potrebbe essere pregiudizievole per la salute della madre e del bambino.

Si segnala inoltre che, nel caso dei docenti di sostegno, non potendo essere garantito il distanziamento sociale, in presenza di alunni con patologie che impediscano l'utilizzo della mascherina, il rischio di infezione da SARS-CoV2 viene ulteriormente amplificato.

"D.S.G.A. E ADDETTI AL SERVIZIO DI SEGRETERIA"

Sarà valutata di volta in volta la compatibilità dell'attività lavorativa rispetto all'esposizione al rischio di contagio da SARS-CoV2.

Va inoltre tenuto presente che l'art. 5 del D.P.R. n. 1026/1976, comma 4, prevede comunque che l'Ispettorato del lavoro può ritenere che sussistano condizioni ambientali sfavorevoli agli effetti dell'art. 3, terzo comma, e dell'art. 5, lett. b), della legge anche quando vi siano pericoli di contagio derivanti alla lavoratrice dai contatti di lavoro con il pubblico o con particolari strati di popolazione, specie in periodi di epidemia".

Si ricorda l'iter da avviare nel caso delle lavoratrici in gravidanza. La lavoratrice in gravidanza deve comunicare il proprio stato al Datore di Lavoro attraverso certificato dello specialista ginecologo (con indicazione dell'epoca di gestazione e dell'epoca presunta del parto), al fine di consentire l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione.

Nel caso in cui la mansione svolta presenti rischi pregiudizievoli per la salute:

- a) se c'è possibilità di cambio di mansione che non esponga la lavoratrice in gravidanza a rischi, si procede con il cambio di mansione;
- b) se non c'è possibilità di cambio di mansione perché tutte le attività espongono a rischi per la lavoratrice in gravidanza, si attiva la procedura di astensione anticipata dal lavoro.

Il Datore di lavoro informa l'Ispettorato del lavoro che emette provvedimento di diniego o accettazione generalmente entro 7 giorni.

Lo stesso iter è applicato per il periodo dell'allattamento ovvero, fino al compimento del settimo mese di età del figlio.

